



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 marzo 2019  
(OR. en)

7138/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2019/0069 (NLE)**

---

---

UD 79

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione al sistema armonizzato

---

**DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO**

**del**

**sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito  
dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione al sistema armonizzato**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, in  
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("convenzione SA") è stata conclusa dall'Unione con la decisione 87/369/CEE del Consiglio del 7 aprile 1987<sup>1</sup> ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.
- (2) A norma dell'articolo 7 della convenzione SA, il comitato del sistema armonizzato può preparare proposte di modifica della nomenclatura SA da sottoporre al consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). A norma dell'articolo 16 della convenzione SA, il consiglio dell'OMD può raccomandare tali modifiche alle parti contraenti.
- (3) Si prevede che nella sessione di giugno 2019 il consiglio dell'OMD decida di formulare una raccomandazione alle parti contraenti concernente una modifica del capitolo 24 della nomenclatura SA. Tale raccomandazione sarà adottata sulla base di una proposta di modifica predisposta dal comitato del sistema armonizzato. Tale proposta dovrebbe essere messa a punto durante la 63<sup>a</sup> sessione/riunione del comitato, che si terrà dal 19 al 29 marzo 2019.
- (4) L'8<sup>a</sup> conferenza delle parti della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (*Framework Convention on Tobacco Control – FCTC*) ha adottato la decisione FCTC/COP8(22) sui prodotti del tabacco nuovi ed emergenti al fine di acquisire ulteriori dati scientifici su tali prodotti e, in particolare, ottenere chiarimenti sulle proprietà e sulle emissioni degli stessi.

---

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

- (5) La classificazione delle merci nella nomenclatura SA deve essere disciplinata dalle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato. È importante ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione delle merci a fini doganali va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della pertinente voce della nomenclatura combinata e delle note di sezione o di capitolo di questa.
- (6) Nella prospettiva della raccomandazione di modifica della nomenclatura SA che dovrà essere adottata dal Consiglio dell'OMD, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione, in quanto la raccomandazione, una volta accettata a norma dell'articolo 16 della convenzione SA, sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sull'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>1</sup>. La posizione sarà espressa nelle fasi preparatorie del consiglio dell'OMD, anche in sede di comitato del sistema armonizzato.
- (7) È opportuno appoggiare il progetto di modifica della nomenclatura SA per quanto riguarda il capitolo 24 al momento della riunione del comitato del sistema armonizzato. L'Unione dovrebbe pertanto appoggiare tale parte della proposta del comitato in linea con l'opinione della maggioranza delle parti contraenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di OMD figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Le modifiche redazionali alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## ALLEGATO

Posizione da adottare a nome dell'Unione europea  
nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione al sistema armonizzato

Allineandosi alla maggioranza delle parti contraenti della convenzione SA, l'Unione può accettare il progetto di modifica scaturito dal lavoro del sottocomitato di revisione SA dell'OMD e, fatte salve le modifiche redazionali, dovrebbe, in linea di principio, esprimere la propria posizione sulla formulazione di due occorrenze sulle quali non è stata ancora presa una decisione:

1. Nuova nota 2 del capitolo 24: sostenere la seconda opzione che recita: "qualsiasi prodotto classificabile nella voce 24.04 e in qualsiasi altra voce del capitolo deve essere classificato nella voce 24.04.". Facendo seguito alle approfondite discussioni sulle diverse opzioni e tenuto conto di tutti i pareri, compresa la proposta dell'OMS/OMD, gli Stati membri hanno confermato che sono necessarie regole chiare per la classificazione dei nuovi prodotti del tabacco nell'ambito di un'unica voce. Gli Stati membri hanno espresso pertanto preferenza per la posizione presentata dal segretariato dell'OMD.
2. Nuova nota 3 del capitolo 24: non sostenere l'inserimento del testo "a prescindere dal fatto che venga o no generato fumo". Il riferimento al fumo può indurre confusione per quanto riguarda la distinzione tra prodotti delle voci 24.02 (e 24.03) e 24.04, in quanto la ragione e l'obiettivo iniziali della creazione della nuova voce 24.04 era l'inclusione dei prodotti che non sono fumati in modo tradizionale.

---